

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL3 **VALLI CURONE, BORBERA E GRUE**

ASSEGNAZIONE E GESTIONE DELLA CACCIA AL CINGHIALE

Obiettivi generali della gestione venatoria.

L'obiettivo principale per la gestione del cinghiale è il raggiungimento e/o il mantenimento di densità di popolazione compatibili con le attività antropiche ed in particolare con quelle agro-silvo-pastorali.

La gestione della specie ha come finalità:

- il miglioramento dei rapporti con il mondo agricolo, intensificando in primo luogo il prelievo nelle zone maggiormente a rischio ed attuando misure di contenimento dei danni alle colture, favorendo anche colture a perdere per il cinghiale;
- la commisurazione del prelievo alla consistenza delle popolazioni presenti;
- la raccolta di preziose informazioni sugli animali abbattuti con l'analisi dei dati richiesti, fornendo un importante contributo alla gestione;
- l'effettuazione di eventuali indagini di tipo sanitario;
- la programmazione del numero delle squadre di cacciatori commisurandolo alle strategie complessive di gestione;
- la compatibilità del territorio venabile con tutte le altre forme di caccia e di fruizione;
- una migliore e più funzionale distribuzione dei cacciatori sul territorio.

Definizione dei sistemi di caccia

La caccia al cinghiale nell'A.T.C. AL3 può essere esercitata secondo le seguenti modalità operative:

- a) caccia di selezione;
- b) caccia in forma singola;
- c) caccia in battuta o braccata.

Gestione del territorio e relativa organizzazione delle attività di caccia al cinghiale.

Nel rispetto dei principi generali per la gestione venatoria degli Ungulati selvatici negli A.T.C., quella del cinghiale deve tendere a regolarne le popolazioni mantenendo densità compatibili con le attività produttive agro-silvo-pastorali, per cui l'A.T.C. AL3 ha provveduto alla suddivisione del territorio in due aree, tenendo conto delle caratteristiche territoriali ed ambientali, della vocazione territoriale alle specie, della presenza consolidata desunta da analisi storica degli ultimi anni delle squadre esistenti e delle linee guida della Regione Piemonte.

Le due aree sono riconducibili a :

- a) Area ad alto impatto sulle attività produttive e sulle altre attività antropiche (produzione agrarie intensive e specializzate, forte antropizzazione e viabilità) ove la presenza del cinghiale è ben definita e di forte impatto con le colture agricole .

In detta area, non zonizzabile, vista la morfologia del territorio e le zone ristrette di caccia, non può essere svolta la caccia in battuta, vi si svolgerà la caccia in forma individuale e la caccia di selezione , con i mezzi previsti dalla Legge Nazionale n° 157/92 .

- b) Area idonea alla presenza del cinghiale e rappresentata prevalentemente dalle aree forestali pedemontane, montane nonché da alcune aree collinari, dove lo stesso viene cacciato in forma organizzata con metodi di caccia collettiva, denominata “battuta” , effettuata quindi con squadre, composte da cacciatori e conduttori di cani, secondo il principio di zonizzazione del territorio.

1) Caccia di selezione

ART. 1.1) Organizzazione del territorio

Il Comitato di Gestione (C.d.G.) ha individuato, nel territorio di questo ATC, un unico Distretto e tre Unità di gestione (Zona 1, 2 e 3), all'interno dei quali effettuare la caccia di selezione al cinghiale, come di seguito elencate:

- Zona 1 (Pianura)
- Zona 2 (Collina)
- Zona 3 (Montagna)

La caccia di selezione al cinghiale si svolge nelle zone 1 e 2, e secondo necessità definite dall'ATC, eventualmente anche nella Zona 3.

ART. 1.2) Requisiti dei cacciatori di selezione.

I cacciatori per poter esercitare la caccia di selezione sul territorio di competenza dell'ATC AL 3, devono, oltre a possedere i normali requisiti di legge, essere ammessi all'esercizio venatorio nell'A.T.C. AL 3 ed essere iscritti al Registro dei Cacciatori di Selezione istituito dallo stesso Ambito.

ART. 1.3) Piani di prelievo

I piani di prelievo e i relativi calendari sono predisposti dal C.d.G. in base alla relazione tecnica redatta sulla base dei censimenti e dei dati cinegetici. I piani di prelievo e i relativi calendari ogni anno vengono sottoposti alla Regione Piemonte per l'approvazione.

Il C.d.G. dopo l'approvazione degli stessi, pubblicherà i piani e i relativi calendari sopracitati.

I cacciatori ammessi all'esercizio della caccia di selezione, potranno compilare presso l'A.T.C. un modulo nel quale verrà richiesto di indicare la specie (cinghiale) in ordine di preferenza; il distretto di caccia e il periodo prescelto per esercitare la caccia di selezione.

Detto modulo dovrà essere consegnato all'ATC, debitamente compilato con associata la ricevuta di versamento della quota prevista per la caccia di selezione alla specie cinghiale di

30€. Le quote di partecipazione economica per la specie cinghiale, secondo le classi di età sono le seguenti: **30€ striato e rosso, 50€ sub-adulto e adulto** il pagamento verrà effettuato presso ufficio tramite il POS o bonifico bancario sul C/C bancario intestato a A.T.C. AL3, Valli Curone, Borbera e Grue.

I cacciatori parteciperanno alla caccia di selezione sulla base dei criteri fissati dalla Regione Piemonte per l'ammissione all'Ambito.

A partire dalla prossima stagione il selettore potrà eventualmente acquisire un punteggio sulla base degli abbattimenti effettuati nella stagione precedente.

Nel rispetto di quanto sopra riportato, l'assegnazione sarà immediata nel caso in cui il numero di domande sia uguale o inferiore al numero di capi disponibili. Nel caso in cui il numero di domande sia superiore ai capi disponibili, il Comitato di Gestione procederà all'assegnazione dei capi seconda la graduatoria o mediante sorteggio a parità di punti.

L'abbattimento di un capo non conforme comporta la detrazione del seguente punteggio:

- -3 punti per l'abbattimento delle femmine

Classi e Periodi:

ST – RO – Maschi:	giugno prima metà luglio – ultima metà agosto settembre
ST – RO – Maschi e Femmine:	primi gennaio – fine gennaio

ART. 1.4) Modalità di prelievo

1. La caccia di selezione al cinghiale, potrà essere esercitata secondo le seguenti modalità, nel rispetto delle normative vigenti:

- alla cerca
- all'aspetto
- da altana

Nel periodo estivo la caccia di selezione va effettuata solo da appostamento fisso.

2. Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i cacciatori possono predisporre appostamenti (anche altane) per il prelievo selettivo della specie; tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.

3. L'A.T.C. può individuare delle zone in cui collocare appostamenti fissi, definirne il numero massimo e disciplinarne le modalità di accesso e di utilizzo.

4. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento in sicurezza.

5. Nelle giornate consentite, la caccia di selezione potrà essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Le giornate di caccia di selezione entrano a far parte delle tre giornate settimanali consentite.

6. Il carniere giornaliero e stagionale per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo è comunque sempre limitato a quello indicato dal calendario venatorio, fatta salva la possibilità di prelevare anche altri capi di ungulato ruminante nella stessa giornata.

7. Il prelievo è consentito con fucile a canna rigata dotato di ottica di calibro non inferiore a **7 mm** (compreso **cal. 270 win**).

8. In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione all'A.T.C. e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero, potrà avvalersi della collaborazione di recuperatori abilitati ed inseriti nell'apposito albo provinciale che opereranno secondo le disposizioni individuate dalla stessa. In tal caso il recupero può essere proseguito nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero.

9. Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma precedente.

Il prelievo selettivo è consentito anche ove si eserciti contestualmente il prelievo selettivo ad altri ungulati ruminanti.

Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo non può essere superiore a 2,5 cacciatori per capo prelevabile.

I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'A.T.C. la seguente documentazione:

- a) una cartolina autorizzativa, indicante il Distretto ed il periodo di caccia;
- b) un contrassegno da applicare in modo inamovibile al capo appena abbattuto e recuperato. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge;
- c) un blocchetto di tagliandi, da compilare ad ogni uscita, di cui una parte è da imbucare nelle apposite cassette dislocate sul territorio di competenza.

ART. 1.5) Centro di controllo

Il cacciatore che ha effettuato il prelievo dovrà presentare il capo prelevato al Centro di controllo, presso il quale va consegnata la scheda di autorizzazione debitamente compilata, il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero.

Nel caso in cui al Centro di controllo si riscontri l'abbattimento di un capo con caratteristiche difformi da quanto indicato sulla scheda autorizzativa, fatto salvo il caso di abbattimento sanitario, il Tecnico del Centro di controllo provvederà a comunicare tale irregolarità all'A.T.C. oppure ad un suo delegato che ne darà tempestiva notizia alla Provincia competente per territorio.

La scheda di rilevamento dei dati, compilata in ogni sua parte, ha la seguente destinazione:

l'originale da trattenersi presso il Comitato di gestione, una copia da consegnare al selettore.

I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori al termine del periodo e/o della stagione venatoria. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 4, lett. dd) della l.r. 5/2012.

2) Caccia in forma singola

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2.1) Il Comitato di gestione dell'A.T.C. AL3 ha regolamentato l'attività venatoria alla specie cinghiale, praticata in forma singola, prevedendo:

- a) l'autorizzazione nominale da parte dell'Ambito, con l'apposizione sul tesserino di un timbro recante la dicitura "cacciatore singolo caccia al cinghiale". Sarà predisposta una scheda autorizzativa, appositamente redatta dall'A.T.C., su cui il cacciatore annoterà la giornata e l'orario di inizio e fine cacciata e i dati biometrici dei capi abbattuti;
- b) nella giornata indicata sulla cartolina autorizzativa è consentita solo la caccia al cinghiale;
- c) l'obbligo di indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sia anteriormente che

posteriormente;

d) il divieto di detenere munizione spezzata durante la giornata indicata sulla scheda autorizzativa.

E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale.

e) I capi abbattuti saranno sottoposti al controllo sanitario come previsto dalla D.G.R. N° 13-3093 del 12/12/2011 previsto e richiesto dalle competenti autorità; qualora si accerti la presenza di patologie pericolose per la salute umana il cacciatori provvederà ad inviare immediatamente la relativa certificazione all'A.T.C.

f) il cacciatore è tenuto a garantire che i residui della macellazione e dell'eviscerazione dei cinghiali abbattuti siano smaltiti a norma di legge, fatto salvo nuove disposizioni dell'Ambito.

ART. 2.2) AREE ZONIZZATE

In aggiunta alle disposizioni generali per le aree zonizzate:

l'esercizio venatorio è consentito con l'esclusione delle zone in cui sia in corso la battuta delle squadre nelle zone opportunamente tabellate secondo quanto previsto dal vigente regolamento (Art. 14).

Il cacciatore in ogni giornata di caccia deve imbucare il tagliando giornaliero nelle cassette dislocate sul territorio, su cui dovrà essere riportata la data, la località ed il nome e cognome del cacciatore;

Il cacciatore deve accertarsi e/o informarsi e/o prestare attenzione alla presenza della squadra autorizzata, nel caso in cui voglia esercitare l'attività venatoria nelle aree zonizzate.

ART. 2.3) AREE NON ZONIZZATE

In aggiunta alle disposizioni generali per le aree non zonizzate è previsto:

La caccia in forma singola si può effettuare liberamente, nel territorio non zonizzato e su autorizzazione dell'Ambito.

3) Caccia in battuta o braccata

La modalità di caccia al cinghiale in battuta e braccata prevede lo scovo degli animali che vengono forzati dai cani verso i cacciatori che attendono alle poste. Trattandosi di una caccia collettiva perché sia condotta in modo efficace ed al tempo stesso in condizioni accettabili di sicurezza, deve prevedere un buon livello di organizzazione sia nelle fasi che precedono l'azione venatoria sia durante lo svolgimento della stessa. In questa fase risulta fondamentale l'opera di coordinamento di un responsabile Caposquadra e/o Vice, che ha il compito di far rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza e soprattutto fissare i cacciatori nelle poste assegnate, e che non si muovano sino al termine delle operazioni.

ART. 3.1) La squadra, per essere validamente costituita ai fini delle eventuali assegnazioni della zona, deve essere composta da un minimo di 25, massimo 100 cacciatori; essa deve operare, sul territorio individuato e assegnato, con la presenza di almeno 12 membri regolarmente iscritti sul registro di giornata di ogni singola battuta e presenti sul territorio fino alla fine; ad ogni componente è consentita l'iscrizione ad una sola squadra. Possono partecipare ad ogni battuta, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori, con la qualifica di invitati, purché soci dell'A.T.C. AL3, non iscritti ad altre squadre per la caccia al cinghiale e sino ad un massimo di 5 individui, compresi i cacciatori singoli di caccia al cinghiale, sotto la

responsabilità del caposquadra e/o del vice. Sono ammessi inoltre, con la qualifica di “stagionali temporanei”, anche i cacciatori non appartenenti all’ATC AL3, fino ad un massimo di 10 per squadra, purché in regola con la normativa del comitato dell’ATC e muniti dell’apposito timbro rilasciato dall’Ambito al momento del pagamento della quota. Costoro concorrono a formare il numero minimo di presenze per le uscite giornaliere e devono essere annotati sul registro di caccia secondo le modalità dell’art.9 comma b del presente regolamento.

Al contempo gli stessi non contribuiscono a formare il numero minimo di componenti (n°25) necessari al momento dell’iscrizione della squadra.

Sono ammessi alla battuta, in qualità di conduttori di cani, esclusivamente persone di età non inferiore a 18 anni, necessariamente organizzati dal caposquadra o da chi ne fa le veci ed inseriti, come componenti o invitati, nella squadra medesima. E’ ammessa la partecipazione alla battuta in postazione fissa, dei minori di età compresa tra i 14 ed i 18, subordinatamente alla specifica manleva sottoscritta da chi esercita la potestà e/o alla decisione del caposquadra o di chi ne fa le veci di ammettere od escludere il minore in base alle valutazioni attinenti sia alla sicurezza che allo svolgimento della battuta stessa. E’ fatto comunque obbligo ai minorenni, e a tutti i partecipanti alla battuta, di indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità.

ART. 3.2) La scelta del capo squadra e dei suoi sostituti deve cadere su persone che non sono incorsi nelle infrazioni di cui agli art. 30-31 della Legge 157/92, per le due annate venatorie precedenti la designazione. A tal proposito gli stessi, all’atto del ritiro dell’assegnazione, esibiranno **certificato di autodichiarazione** di cui sopra. Nel corso della stagione venatoria il caposquadra e i sostituti possono essere avvicendati, previo preavviso all’ATC, se rispondenti ai requisiti sopra richiesti.

ART. 4) La squadra può esercitare la caccia al cinghiale in un solo ambito territoriale di caccia salvo accordo tra A.T.C. confinanti e nel rispetto dei requisiti di ammissione.

La squadra può esercitare una o più battute congiunte con le squadre, previa comunicazione all’A.T.C..

La squadra con zona assegnata non può esercitare la battuta sul territorio non soggetto a zonizzazione.

ART. 5) Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. AL3 comunica annualmente entro la data di apertura dell’attività alla specie, alla Regione Piemonte ed alla Provincia, il numero delle zone, il numero e la composizione delle squadre di caccia al cinghiale regolarmente costituite, il numero delle squadre con zona assegnata. La domanda contenente la composizione della squadra, riportata su un apposito modulo fornito dall’A.T.C. AL3 viene presentata all’A.T.C. stesso entro il 31.05.2014 dal caposquadra al C.d.G. riportando il proprio nominativo, quello dei due vice e di tutti i componenti. Ogni nominativo deve essere corredato di: residenza ed indirizzo, numero di licenza di caccia e data di rilascio, data di nascita e firma di adesione.

ART. 6) Il numero delle zone, a seconda del numero delle squadre ma sempre con un massimo di 25, e le loro singole superfici vengono definite dal Comitato di Gestione dell’A.T.C.AL3 in funzione delle caratteristiche del territorio, della vocazione territoriale alla specie, delle popolazioni di cinghiali in esse presenti delle aree geografiche usate e consolidate dalle squadre negli ultimi anni, nonché dalle scelte gestionali che lo stesso A.T.C.

vuole intraprendere.

Ogni zona sarà assegnata ad una squadra, l'assegnazione verrà effettuata preferibilmente alla squadra assegnataria nell'anno precedente; naturalmente il C.d.G. terrà in debito conto tutto quello che può esserci di storico riguardante la zona da assegnare e le squadre stesse: numero di uscite, capi abbattuti, numero degli iscritti che componevano la squadra l'anno precedente, presidio del territorio, ecc. Qualora il numero delle squadre presentate risulti inferiore al numero delle aree zonizzate, l'Ambito ha la facoltà di ridisegnare le zone da assegnare. Nel caso il numero delle squadre presentate risulti superiore al numero delle aree zonizzate, l'ATC ha facoltà di chiedere alle singole squadre iscritte l'anno precedente, l'inserimento nel proprio organico di quanti facessero nuova domanda di ammissione, previa accettazione da parte del singolo cacciatore del regolamento interno della squadra. Ogni squadra **deve garantire almeno 30 battute.**

ART. 7) La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale. Nella giornata indicata sul tesserino e sul registro della squadra, al cacciatore è consentita in quella giornata solo la caccia al cinghiale.

ART. 8) All'inizio dell'attività venatoria ogni squadra autorizzata deve essere dotata del "REGISTRO ATTIVITA' VENATORIA AL CINGHIALE" come prescritto dal D.G.R. 17-5754 del 06-05-2013.

ART. 9) Il caposquadra e/o vice caposquadra devono assolvere i seguenti compiti:

- a) **Comunicare** prima dell'inizio della stagione venatoria un punto di ritrovo ove i partecipanti devono radunarsi prima dell'inizio della battuta.
- b) **Compilare** prima dell'inizio della braccata il modulo predisposto dall'ATC riportante l'elenco dei cacciatori che compongono la braccata su cui devono essere evidenziati :
 - i nominativi dei cacciatori che esercitano la caccia nella giornata e l'eventuale uso di canna rigata
 - la firma in calce di ogni singolo cacciatore che attesta l'avvenuta presa visione di questo regolamento nonché le indicazioni e la posta assegnata dal caposquadra.Tale modulo dovrà essere preso in consegna dal caposquadra durante la battuta oppure imbucato in apposita cassetta ubicata nel punto di ritrovo in modo che possa essere verificato in qualsiasi momento dagli organi di vigilanza.
Al termine della giornata di caccia il suddetto modulo verrà completato con gli eventuali abbattimenti e consegnato entro il martedì di ogni settimana (anche via fax o email) all'ATC.
- c) **Verificare** che all'interno della zona assegnata vengano svolte con la massima sicurezza tutte le altre forme di caccia consentite. E vengano rispettate le proprietà private e/o coltivazioni in atto (raccolto pendente).
- d) **Individuare** ed assegnare le poste ai componenti la battuta in modo che la stessa si svolga nel più rigoroso rispetto e nelle salvaguardia dell'incolumità dei partecipanti della propria squadra, di quelle limitrofe e di terzi.
- e) **Verificare** che la battuta si svolga correttamente entro il perimetro della zona assegnata;il "registro dell'attività venatoria al cinghiale" dovrà essere riconsegnato presso la sede dell'A.T.C.AL3 entro 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale;
- f) **Accertare** che siano apposte correttamente apposite tabelle come meglio

- precisato all'art. 14 del presente regolamento;
- g) **Accertare** che nessun componente della squadra abbandoni rifiuti di qualsiasi genere, inclusi i residui degli animali abbattuti;
 - h) **Dotare** la squadra degli strumenti di misura necessari.
 - i) **Dotare** la squadra di una cassetta di pronto soccorso per i primi interventi in caso di emergenze.
 - j) **Sono tenuti a garantire** che i residui della macellazione e dell'eviscerazione dei cinghiali abbattuti siano smaltiti a norma di legge, fatto salvo nuove disposizioni dell'Ambito.

Il Comitato di Gestione, anche su segnalazione della Provincia o della Regione, può revocare l'incarico e procedere alla sostituzione del caposquadra in caso del mancato adempimento degli obblighi sopra elencati.

ART. 10) I capi abbattuti saranno sottoposti al controllo sanitario come previsto dalla D.G.R. 13-3093 del 12/12/2011 previsto e richiesto dalle competenti autorità; qualora si accerti la presenza di patologie pericolose per la salute umana il caposquadra provvederà ad inviare immediatamente la relativa certificazione all'A.T.C.

Al caposquadra competerà l'obbligo di custodire le certificazioni degli avvenuti controlli sanitari da consegnare all'A.T.C. AL3 al termine della stagione venatoria e comunque non oltre il 15/1.

ART. 11) Il cacciatore che è iscritto al registro di caccia come partecipante alla battuta, non può esercitare nessun altro tipo di caccia durante tutta la giornata.

ART. 12) La caccia al cinghiale è consentita nei tempi e nei modi previsti dal calendario venatorio regionale e secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento. La caccia al cinghiale è consentita, nell'A.T.C. AL3, per tre giorni fissi: mercoledì, sabato e domenica.

ART. 13) La caccia al cinghiale è consentita con fucile ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 con munizioni a palla unica. Per il fucile anima rigata come da Calendario venatorio della Regione Piemonte, punto 5 b) "Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica possono contenere fino a 5 cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale".

I cani utilizzati nella braccata dovranno essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia.

ART. 14) Le singole zone dovranno essere delimitate, a norma di legge, nei confini perimetrali da tabelle fisse riportanti il numero della squadra stessa; la tabellatura compete alla squadra assegnataria con tabelle fornite dall'A.T.C., con costo a carico della squadra, la palinatura deve essere verificata e/o ripristinata ad inizio stagione. Dello svolgimento della battuta di caccia al cinghiale dovrà essere data notizia, ai soli fini dell'incolumità pubblica e **senza fini di preclusione delle altre attività venatorie**, con appositi cartelli affissi in modo ben visibile, recanti l'autorizzazione di ciascuna squadra, a ridosso delle poste e lungo le strade di accesso per delimitare la zona interessata alla battuta.

L'attività di caccia deve essere segnalata almeno un'ora prima dell'orario di apertura della caccia indicato sul tesserino venatorio tramite l'esposizione di tabelle riportanti la dizione

“CACCIA AL CINGHIALE IN ATTO” lungo le strade o sentieri di accesso alla zona di caccia. Le tabelle devono essere rimosse al termine della cacciata.

ART. 15) Per maggiore sicurezza ciascun partecipante alla cacciata deve indossare un **abbigliamento appariscente e ben visibile sul lato ventrale e dorsale** (giubbino).

Ogni cacciatore che svolga l'attività venatoria all'interno del territorio destinato a prelievo regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale.

ART. 16) Durante la caccia al cinghiale così regolamentata è vietato:

1. detenere cartucce a munizione spezzata;
2. esercitare la caccia al cinghiale in altra zona diversa da quella assegnata;
3. inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra ove presente, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani con fucile scarico e in custodia. Il capo ferito deve essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da non più di tre cacciatori, previo accordo con l'altra squadra operante nella zona se presente. Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di aree protette o di istituti di protezione provinciale il relativo recupero deve avvenire in presenza del rispettivo personale dell'ente di gestione.
4. inseguire o abbattere il cinghiale fuori dall'area zonizzata, è ammesso solamente il recupero dei cani con fucile scarico e in custodia. Il capo ferito deve essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da non più di due cacciatori.
5. durante la stagione venatoria e per tutto l'anno immettere nel territorio dell'A.T.C. AL3 cinghiali e/o loro incroci;
6. il foraggiamento dei cinghiali durante la stagione venatoria e per tutto l'anno;
7. esercitare la caccia al cinghiale senza la presenza del caposquadra o un vice capo squadra;
8. esercitare la caccia al cinghiale in forma individuale in presenza della battuta della squadra autorizzata (Art.14);
9. esercitare la caccia al cinghiale in altra zona da quella assegnata, salvo invito specifico di un'altra squadra autorizzata dall'A.T.C. e previa rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per quella giornata nella propria zona di competenza. Rimane ferma la possibilità tra due squadre confinanti dello stesso A.T.C. di svolgere cacciate in forma congiunta, previo avviso a mezzo mail-fax minimo 24 ore prima dello svolgimento la cacciata. La battuta congiunta può essere fatta con un minimo di 12 persone per squadra.

Salvo quanto previsto dall'art. 2 del presente regolamento.

ART. 17) L'A.T.C.AL3 verificate mensilmente le giornate di caccia non svolte, il numero di presenze potrà organizzare battute, con l'ausilio di altre squadre, e potrà procedere alla sospensione e/o revoca della squadra assegnataria.

ART. 18) Ogni cacciatore componente la squadra potrà abbattere cinghiali nell'arco dell'intera annata venatoria in numero stabilito dal calendario regionale. I cacciatori, che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati in sede di Comitato di Gestione, non abbiano partecipato ad almeno 6 giornate di caccia realizzate dalla squadra di appartenenza perdono il diritto di iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell'ATC di appartenenza. La verifica delle schede di

presenza dei partecipanti alle battute viene effettuata dall'ATC:

ART. 19) L'addestramento cani è consentito nei tempi e nei modi previsti dal calendario Regionale su tutto il territorio dell'Ambito.

ART. 20) L'A.T.C.AL3 si riserva la possibilità, al fine di ottimizzare l'esercizio della caccia al cinghiale e del prelievo della specie, di istituire forme di rotazione delle squadre su tutto o parte del territorio soggetto a zonizzazione; in tal caso verranno informate le squadre interessate circa le modalità da seguire, con almeno 15 giorni di preavviso.

ART. 21) Chiunque contravvenga alle norme indicate nel presente regolamento, incorre nelle sanzioni penali e amministrative previste dalla Legge Nazionale 157/92 e dell'art. 53 della Legge Regionale 70/96 e/o successive modifiche e integrazioni.

ART. 22) L'A.T.C. AL3 in caso di violazione della Legge Nazionale n° 157/92, o delle disposizioni del presente regolamento a seguito di segnalazioni da parte di enti o forze di polizia, si riserva la possibilità di sospendere o revocare l'autorizzazione, alla squadra qualora l'infrazione sia imputabile alla stessa, si riserva altresì di sospendere l'autorizzazione al singolo qualora l'infrazione eventualmente commessa gli sia esclusivamente imputabile. Nel caso di abbattimento di un ungulato ruminante e/o animale di fauna stanziale sarà sospesa l'autorizzazione della Squadra da una settimana a un mese e il singolo interessato verrà punito a norma di legge, con la sospensione per l'intera stagione venatoria.

ART. 23) Tutto quanto non previsto dal presente regolamento è coperto dalle leggi, regolamenti e/o disposizioni sull'argomento definite dagli organi Provinciali, Regionali e Nazionali.

ART. 24) Ogni squadra assegnataria di una zona dovrà garantire una presenza costante sul territorio assegnatogli, durante tutto l'anno solare monitorando i danni alle colture agricole ed approntare tempestivamente le misure di prevenzione e contenimento della specie in accordo con l'ATC e la Provincia .

ART. 25) Eventuali infrazioni al presente regolamento, da parte delle squadre o dei loro componenti, sono sancite dalla normativa vigente (sanzioni penali e/o amministrative). Il Comitato sospende e/o revoca l'autorizzazione in funzione delle infrazioni commesse. Se durante il controllo delle firme si riscontrano dei falsi, verrà ritirata la zona alla squadra che ha presentato dei falsi nelle schede inviate.

In caso di inosservanza e il mancato rispetto delle regole citate nel presente regolamento, l'Ambito si riserverà di intraprendere azioni disciplinari o sanzioni commisurate alla gravità delle infrazioni commesse dal cacciatore.

In caso di segnalazioni e/o verbali da parte della Provincia di Alessandria o da altri enti, l'Ambito si riserverà di intraprendere azioni disciplinari commisurate alla loro gravità.

ART. 26) Il presente regolamento avrà validità fino alla normale scadenza del Comitato di Gestione, fatto salvo urgenti necessità.